

AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio Coordinamento Amministrativo e Grandi Opere

***Ristrutturazione del Padiglione “B” dell’ex Ospedale per
Lungodegenti “E. Gregoretti” e sua riconversione in Centro per
anziani non autosufficienti. Appalto per la fornitura e la posa in
opera di arredi ed attrezzature specifiche***

CAPITOLATO D’ONERI

CAPITOLATO D'ONERI
per la fornitura e la posa in opera di arredi e di attrezzature specifiche per
l'allestimento della casa di riposo per anziani non autosufficienti "E. Gregoretti".

SOMMARIO

ART. 1)	DEFINIZIONI	3
ART. 2)	OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 3)	CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	3
ART. 4)	TERMINI DELL'APPALTO	4
ART. 5)	TERMINI E CONDIZIONI DEL PERIODO DI ASSISTENZA POST-VENDITA	4
ART. 6)	TERMINI E CONDIZIONI DEL PERIODO DI GARANZIA	4
ART. 7)	MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO	4
ART. 8)	CAUZIONE PROVVISORIA	5
ART. 9)	CAUZIONE DEFINITIVA.....	5
ART. 10)	CAMPIONATURA PRELIMINARE ALLA CONSEGNA	6
ART. 11)	PENALITÀ	6
ART. 12)	SVINCOLO DALL'OFFERTA.....	7
ART. 13)	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 14)	OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	7
ART. 15)	CONTROVERSIE	7
ART. 16)	SPESE	7

Art. 1) Definizioni

Nel presente Capitolato il committente Comune di Trieste è indicato più brevemente quale <<Comune>> o <<Ente appaltante>> e l'Impresa fornitrice quale <<Impresa appaltatrice>> o <<appaltatore>>.

Art. 2) Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di arredi e di attrezzature specifiche per le sale degenza, reception, locali cucina, uffici, ambulatori, palestre, locali spogliatoi, servizi igienici e luogo di culto per rendere funzionante il costruendo Centro per Anziani non autosufficienti da allocare nell'immobile in corso di ristrutturazione denominato Padiglione "B" dell'ex Ospedale per Lungodegenti "E. Gregoretti", come indicato nei seguenti elaborati progettuali:

OFFERTA A PREZZI UNITARI	TAVOLA A
COMPUTO METRICO	TAVOLA B
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	TAVOLA C
PLANIMETRIE ARREDI (ARREDI, CAPPELLA, BANCONE RECEPTION, SEGNALETICA E SEGNALETICA EMERGENZA)	TAVOLA E.0
PIANTA ARREDI – PIASTRA SERVIZI	TAVOLA E.1
PIANTA ARREDI – SEMINTERRATO	TAVOLA E.2
PIANTA ARREDI – PIANO TERRA	TAVOLA E.3
PIANTA ARREDI – PRIMO PIANO	TAVOLA E.4
PIANTA ARREDI – PIANO SECONDO	TAVOLA E.5
PIANTA ARREDI – PIANO TERZO	TAVOLA E.6

La fornitura e la posa in opera di tutti i beni oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite in conformità alle caratteristiche dimensionali, tipologiche e tecniche e nel rispetto delle ubicazioni previste negli elaborati di progetto.

Art. 3) Corrispettivo dell'appalto

Il prezzo a base di gara per la fornitura di cui all'art. 2) del presente capitolato ammonta a **complessivi Euro 792.419,68** + I.V.A. ai sensi di legge.

Tale fornitura, da aggiudicarsi in un unico lotto indivisibile, deve intendersi "a corpo", onnicomprensiva cioè di ogni onere, spesa e attività necessaria a rendere la stessa completa, in opera e funzionante.

Art. 4) Termini dell'appalto

La fornitura dovrà risultare completamente effettuata entro 80 (ottanta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto, ovvero entro il minor tempo indicato dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Il termine decorre dalla data di aggiudicazione definitiva, ovvero dalla data di ricezione della comunicazione scritta di avvenuta aggiudicazione.

I concorrenti prendono atto che il termine per il completamento della fornitura **rappresenta condizione essenziale per l'ente appaltante** per cui il ritardo imputabile all'aggiudicatario, comporterà automaticamente la comminazione delle penalità previste contrattualmente.

Art. 5) Termini e condizioni del periodo di assistenza post-vendita

Dalla data di positivo superamento del collaudo decorrerà un periodo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, salvo diverso e maggiore periodo offerto in gara dall'appaltatore, durante il quale, su richiesta della committenza, dovrà essere garantito l'intervento sul posto per risolvere eventuali problemi funzionali o effettuare le manutenzioni che eventualmente dovessero occorrere.

L'intervento dell'appaltatore dovrà venir garantito entro 48 ore dalla chiamata.

In caso di ritardo nell'intervento o di mancato intervento l'ente appaltante procederà mediante esecuzione d'ufficio in danno dell'appaltatore rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo che verrà svincolato soltanto a conclusione del periodo in questione.

L'Ente appaltante inoltre declina ogni responsabilità per sottrazione o danni che possano essere apportati ai materiali depositati in cantiere o posti in opera dall'appaltatore e ciò finché non sia stato positivamente eseguito il collaudo definitivo.

Art. 6) Termini e condizioni del periodo di garanzia

Dalla data di positivo superamento del collaudo decorrerà il periodo di garanzia durante il quale l'appaltatore si obbliga a provvedere gratuitamente alla sostituzione totale o parziale della fornitura o parti di essa o di suoi componenti per ogni ipotesi di vizio o malfunzionamento non imputabile ad uno scorretto utilizzo dei beni.

Il periodo di garanzia ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi ovvero del maggior termine offerto in sede di gara dall'aggiudicatario.

Art. 7) Modalità di liquidazione del corrispettivo

Il corrispettivo di appalto sarà liquidato all'Impresa appaltatrice, entro 30 giorni dalla data di pervenimento al Comune, delle fatture riscontrate conformi e regolari dal Responsabile Unico del Procedimento con le seguenti modalità:

- acconto pari al 70% (settanta per cento) del corrispettivo contrattuale alla data della consegna e posa in opera di tutti i beni oggetto della fornitura;
- il saldo pari al 30% (trenta per cento) del corrispettivo d'appalto alla data del positivo superamento delle prove di collaudo che l'Amministrazione procedente effettuerà sui beni oggetto della fornitura al fine di verificare la perfetta rispondenza degli stessi alle indicazioni del presente Capitolato e dei suoi allegati nonché alle condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Art. 8) Cauzione provvisoria

L'offerta dovrà essere corredata della quietanza comprovante l'avvenuto deposito della cauzione provvisoria da costituire mediante fideiussione oppure in contante.

La cauzione provvisoria ammonta ad **Euro 15.848,39** (pari al 2% dell'importo posto a base di gara).

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo (ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione).

Ove la cauzione provvisoria venga costituita mediante fideiussione, essa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni e semplice prima richiesta scritta del committente.

La cauzione provvisoria, ove costituita mediante fideiussione, deve essere accompagnata dall'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell'appalto.

Art. 9) Cauzione definitiva

A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Capitolato, l'aggiudicatario è tenuto a costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del corrispettivo complessivo offerto per la fornitura.

La mancata costituzione dell'anzidetta garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Ente appaltante.

La cauzione verrà restituita soltanto a conclusione di tutte le attività oggetto dell'appalto (incluso il periodo di assistenza post-vendita offerto dal concorrente in sede di gara) risolta ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente appalto.

Il deposito cauzionale definitivo, che sarà da costituirsi nelle forme di legge, dovrà essere prodotto nel termine di 8 (otto) giorni dalla relativa richiesta del Comune e dovrà prevedere espressamente la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché la operatività piena della garanzia a semplice prima richiesta scritta del Comune entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta stessa.

Fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali danni, in qualunque momento e con l'adozione di semplice atto amministrativo, il Comune potrà trattenere, avvalendosi del deposito cauzionale, i crediti derivanti a suo favore dal presente atto ed ai fini della comminazione di eventuali penalità. In tale ipotesi l'appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione dell'ammontare del deposito cauzionale originale entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data della relativa comunicazione del Comune.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, il Comune si riserva di incamerare, a titolo di penale, con semplice atto amministrativo, detto

deposito, fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 10) Campionatura preliminare alla consegna

L'appaltatore dopo l'aggiudicazione provvisoria, dovrà provvedere al campionamento mediante consegna, nel luogo e nei termini che saranno allo stesso comunicati dalla Direzione dei lavori e comunque non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della relativa richiesta, dei beni elencati nell'allegato sub 1 al disciplinare di gara.

Lo scopo del campionamento è la verifica in ordine all'esatta corrispondenza di ogni articolo con le specifiche descritte in offerta.

Qualora in esito a tale verifica venisse accertata una difformità anche parziale, la stazione appaltante potrà rifiutare la fornitura e richiedere la sostituzione del bene con altro di diverse e migliori caratteristiche secondo le specifiche di offerta con la possibilità, in caso di rifiuto o ritardo, di applicare le penalità stabilite in contratto ovvero di eseguire d'ufficio la fornitura in danno all'appaltatore.

L'aggiudicatario provvederà quanto prima ad accordarsi con la Direzione Lavori per la definizione delle specifiche relative ai colori previsti per gli articoli al fine di rispettare la distinzione tra i piani.

Art. 11) Penalità

In caso di ritardo nell'esecuzione dell'appalto rispetto ai termini indicati all'art. 4, il Comune potrà comminare all'impresa appaltatrice, ferma ed impregiudicata ogni ulteriore azione per il risarcimento di eventuali danni, **una penale di Euro 200,00 (duecento/00)/die.**

Nel caso di ritardo superiore ai 20 (venti) giorni è in facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento, anche senza formale diffida, provvedendo all'incameramento del deposito cauzionale per eventuali danni che da tale risoluzione dovessero derivare al Comune stesso.

Oltre a quanto sopra stabilito, nei casi di inadempimento alle prestazioni contenute nel presente atto, che non configurino una delle ipotesi di risoluzione del contratto, il Comune potrà applicare penalità che, in relazione alla gravità dell'inadempimento potranno variare da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille/00).

L'entità della penale da applicare alle singole fattispecie sarà determinata, in esito ad un procedimento in contraddittorio con l'impresa appaltatrice.

L'importo derivante dalla comminazione di penalità sarà detratto dai crediti dell'Impresa ovvero ritenuto dal deposito cauzionale costituito ai sensi del precedente art. 9.

Il Comune potrà rifiutare la fornitura qualora essa non risulti corrispondente alle specifiche tecniche previste nel presente Capitolato d'onere oppure non risponda alle previsioni dell'offerta.

In tali casi l'Impresa appaltatrice sarà tenuta, a propria cura e spese, all'allontanamento della fornitura presso il proprio stabilimento. In caso di mancato asporto dei manufatti a cura dell'Impresa appaltatrice provvederà il Comune mediante esecuzione d'ufficio in danno all'Impresa.

Art. 12) Svincolo dall'offerta

I concorrenti potranno svincolarsi dalla propria offerta, ove non intervenga l'aggiudicazione decorsi 180 (centottanta) giorni dal termine di presentazione delle offerte.

Art. 13) Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto di cedere in tutto o in parte il contratto di appalto.

L'eventuale cessione effettuata in spregio del presente divieto comporterà l'immediata risoluzione del contratto salvo ogni azione per il risarcimento di eventuali danni cagionati al Comune.

Art. 14) Obblighi nei confronti del personale

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'appalto in oggetto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti durante il periodo di esecuzione dell'appalto stesso.

L'appaltatore è altresì obbligato alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di tutela e prevenzione della salute dei lavoratori.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento dell'appalto verifiche in ordine al rispetto delle norme oggetto del presente articolo.

Art. 15) Controversie

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione e/o dall'interpretazione del presente atto che dovessero insorgere tra il Comune e l'appaltatore, non definibili in via amministrativa, saranno deferite alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 16) Spese

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti o conseguenti all'appalto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e saranno a totale carico dell'appaltatore.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. Walter TONIATI